

Codice A1513B

D.D. 19 aprile 2019, n. 498

D.Lgs. n. 117/2017, L. 383/2000 e L.R. 7/2006 e s.m.i. Diniego di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Torino - dell' "Associazione Culturale Biladi" con sede legale nel Comune di Torino - C.F. 97820930010.

Visti:

- il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;
- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” che, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;
- il Regolamento d’esecuzione previsto dall’articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante “Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006.

Vista l’ istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall’ “Associazione Culturale Biladi”, con sede legale nel Comune di Torino – c.f. 97820930010, ns. prot.n.4119/A1513B del 24/01/2019;

Considerato che allegata all’ istanza di iscrizione è stata inviata la relazione sull’attività svolta da parte dell’associazione in oggetto, da cui emerge che “l’ associazione non dispone di una struttura per praticare le attività previste dallo Statuto”;

Dato atto che la L.R. 7/2006 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, art. 6, comma 2, lettera a), stabilisce che per l’iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo ad avere sede in Piemonte ed essere costituite ed operare da almeno sei mesi;

Vista la nota prot. n. 14315/A1513B del 07/03/2019, con cui si comunicava l’avvio del procedimento, nonché il preavviso di diniego all’iscrizione richiesta, motivandola con la mancata sussistenza del requisito previsto dalla L.R. 7/2006 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, art. 6, comma 2, lettera a);

Preso atto, a seguito di visita ispettiva, che la sede dell’ Associazione Culturale Biladi è ancora in ristrutturazione e che, pertanto, le attività di cui all’oggetto sociale non possono essere svolte fino alla conclusione dei lavori;

Considerato che l'associazione non ha presentato osservazioni in grado di suffragare la richiesta di iscrizione al Registro regionale;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di non iscrivere, per le motivazioni in premessa descritte, al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, l' "Associazione Culturale Biladi" con sede in Torino, c.f. 97820930010;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Funzionari estensori

Maria Teresa Graziosi
Mauro Maria Pennazio

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DI CONTROLLO:
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone